

## **STATUTO**

### **Art. 1**

#### **Denominazione, sede, durata**

E' costituita l'associazione denominata **"Associazione Nazionale Esperti Promotori della Mobilità Ciclistica ETS"**.

L'associazione si propone di ottenere la qualifica di ente del terzo settore ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

La durata dell'associazione è illimitata.

### **Art. 2**

#### **Oggetto e scopo**

L'associazione non ha scopo di lucro ed effettua esclusivamente attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso organizzazione e gestione di attività culturali, per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato, proponendo i valori dello sviluppo della mobilità sostenibile in generale e di quello della mobilità ciclistica nello specifico in un contesto nazionale, europeo e internazionale.

Scopi dell'associazione sono:

- contribuire ad una cultura della mobilità sostenibile, attraverso la valorizzazione, la tutela e lo sviluppo della figura del promotore di mobilità ciclistica come singoli, come associazione e come corso universitario, favorendo i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con la pubblica amministrazione nonché con le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello territoriale, nazionale e europeo, al fine del riconoscimento, istituzionalizzazione e promozione della figura dell'Esperto Promotore di Mobilità Ciclistica, di seguito anche EPMC, e lo sviluppo della loro attività;
- diffondere la conoscenza della cultura della mobilità sostenibile, al fine di favorire il cambiamento di atteggiamenti e stili di vita, offrendo a tutti opportunità sostenibili per adottare uno stile di vita attivo e salutare;
- valorizzare le figure professionali che promuovono la mobilità ciclistica e sostenibile in genere, anche tramite corsi di formazione e di aggiornamento, in collaborazione con l'università;

- favorire la crescita, di esperienze culturali, sociali e politiche capaci di rinnovare le istituzioni e di dare realizzazione concreta alla modifica della mobilità spesso impostata sull'uso dell'auto privata;
- promuovere ricerche e iniziative culturali;
- approfondire tematiche collegate alla mobilità sostenibile e alla mobilità ciclistica e a stili di vita attivi, quale cicloturismo e territorio;
- collaborare con Università, Istituzioni pubbliche, Ordini professionali ed altri Enti ed Associazioni nell'ambito e nei limiti degli scopi statutari.

L'Associazione è apartitica e si attiene ai principi di democraticità della struttura organizzativa e di elettività e gratuità delle cariche sociali.

La sua struttura è democratica, mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale delineate nel successivo art. 3 in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

### **Art. 3**

#### **Attività**

Per il raggiungimento dei propri scopi, con divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate dall'art. 5 del D. Lgs n. 117/2017, e nei limiti di cui all'art. 6 D. Lgs n. 117/2017, l'associazione:

1. assume, promuove e valorizza tutte quelle iniziative nel campo sociale, legislativo, giudiziario, contrattuale, tecnico, culturale, amministrativo e tributario che interessano la figura del Promotore Esperto di Mobilità Ciclistica, ivi comprese quelle finalizzate alla formazione, in collaborazione con l'Università, ed alla divulgazione di disposizioni, studi, pubblicazioni di collane editoriali e contributi scientifici;
2. gestisce il proprio sito internet e strumenti social;
3. organizza eventi, convegni, seminari, incontri, dibattiti;
4. fornisce la collaborazione di esperti ad Enti Pubblici, ad iniziative culturali legate agli scopi sociali;
5. svolge tutte le attività che i propri organi ritengono utili al perseguimento dei fini sociali.

Per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai soci esercitata nei limiti e rispetto agli articoli 17 e 18 del D. Lgs n. 117/2017.

## **Art. 4**

### **Associati**

L'associazione si compone di un numero indeterminato di soci, con un minimo di 7 persone fisiche, divisi in due categorie:

- soci ordinari: i diplomati presso l'Università di Verona al corso di perfezionamento e aggiornamento professionale - Esperto Promotore della Mobilità Ciclistica;
- soci straordinari: persone fisiche, giuridiche e altri Enti che sono già di fatto promotori della mobilità ciclistica, in particolare i docenti del corso dell'Università di Verona.

Hanno lo stesso diritto di voto in assemblea sia i soci ordinari che straordinari, inoltre tutte le cariche della associazione possono essere assunte sia dai soci ordinari che straordinari.

Le persone fisiche che aspirano a diventare soci dell'associazione devono avere compiuto la maggiore età. L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo ed annotata nel libro degli associati.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente e presso la sede sociale entro 20 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire dopo aver concordato orario e giorno di accesso e presentandosi all'appuntamento convenuto a proprie spese.

I soci sono tenuti al versamento della quota annua stabilita annualmente dal Consiglio.

Rientrano inoltre tra i doveri di ciascun associato:

- sostenere le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alle riunioni e/o assemblee indette dal Consiglio Direttivo;
- tenere un contegno più corretto sotto ogni aspetto evitando atti contrari alla educazione, alla lealtà, al rispetto tra i socie e tra questi e l'associazione stessa nonché contrari al loro buon nome;

### **Domanda di ammissione**

La domanda di ammissione deve contenere l'indicazione delle generalità del richiedente e l'impegno ad attenersi allo Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Oltre che alla comunicazione di ammissione, la consegna o l'invio della tessera sociale è da intendersi quale atto di ammissione da parte dell'associazione.

### **Cessazione della qualifica di socio**

La qualità di socio, esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, si perde per decadenza, recesso (nei casi consentiti dalla normativa vigente in materia), morte.

### **Decadenza**

La decadenza del socio dall'iscrizione è pronunciata dal Consiglio Direttivo, ove ricorrono le seguenti condizioni:

1. perdita della capacità di agire;
2. violazione delle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi;
3. morosità non sanata a fronte dell'obbligo del versamento delle quote sociali.

La decadenza per le motivazioni di cui ai punti 2) e 3) non può essere pronunciata dal consiglio direttivo senza preventiva contestazione al socio delle ragioni che la determinano e senza che gli sia consentito giustificare la propria condotta.

Il provvedimento di decadenza deve essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere alla successiva Assemblea mediante lettera raccomandata di richiesta inviata al Presidente dell'Associazione.

### **Recesso**

Il socio, nei casi consentiti dalla normativa vigente in materia, può recedere dall'associazione in qualsiasi momento previa comunicazione inviata al Presidente per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzi equiparati.

Il socio che recede o decade non ha diritto alla restituzione di quanto abbia versato, nel tempo, all'Associazione.

## **Art. 5**

### **Organi**

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Segretario;

5. i Coordinamenti Territoriali EPMC;
6. il Comitato Scientifico.
7. l'organo di controllo presente qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.30 del D.Lgs n. 117/2017.

## **Art. 6**

### **Assemblea**

L'assemblea è composta da tutte le persone fisiche e giuridiche ed Enti che hanno la qualità di socio.

L'assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione che la dirige con l'assistenza del Segretario che svolge le funzioni di segretario dell'assemblea stessa provvedendo anche alla compilazione del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

L'ordine del giorno e la data della prima e seconda convocazione devono essere comunicati con congruo anticipo di almeno dieci giorni ai soci tramite comunicazione sul sito web o posta elettronica. L'assemblea è comunque valida se sono presenti tutti gli iscritti e tutti i membri del consiglio direttivo.

L'assemblea si riunisce altresì, ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta da almeno metà dei componenti il Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati. In tali casi la convocazione deve essere fatta entro venti giorni dalla richiesta.

L'assemblea si riunisce in sede ordinaria e straordinaria, anche fuori dei locali sociali. Essa può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

Il socio può delegare, con atto scritto, un altro socio per la presenza e il voto nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie. È ammesso un massimo di tre deleghe per socio.

#### **Poteri dell'Assemblea**

Rientrano, nella competenza dell'assemblea ordinaria che:

1. approva il rendiconto annuale;

2. nomina e revoca i componenti degli organi sociali e nello specifico il Consiglio Direttivo, fra i Coordinatori Territoriali ed il Coordinatore del comitato scientifico;
3. nomina e revoca il Comitato Scientifico i cui membri sono individuati fra i soci ordinari/straordinari, che risultano specializzati in argomenti specifici di interesse sociale;
4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
5. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
6. delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge;
7. delibera su argomenti posti alla sua attenzione da almeno un terzo associati, o dalla metà del Consiglio Direttivo.
8. nomina e revoca, quando deciso o ne ricorrano i presupposti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
9. delibera in merito ai ricorsi di rifiuto di ammissione o decadenza ad essa sottoposti.

Rientrano nella competenza dell'assemblea straordinaria:

1. le modificazioni del presente Statuto;
2. lo scioglimento e la nomina dei liquidatori, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

### **Funzionamento dell'Assemblea**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera col voto favorevole della maggioranza semplice dei partecipanti. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti due terzi dei soci e in seconda convocazione se è presente almeno la metà dei soci. Essa delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Nelle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, il voto si esprime per alzata di mano (o in forma palese equiparata se a distanza). Per le elezioni alle cariche sociali il voto si esprime a scrutinio segreto secondo la procedura determinata dalla stessa assemblea. In tali casi sono designati due scrutatori, scelti dal Presidente tra i membri del Consiglio direttivo. Si considerano eletti coloro che all'esito dello scrutinio abbiano ricevuto, nell'ordine, il maggior numero di voti.

Le riunioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A

tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo con le regole previste per la consultazione dei libri sociali. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci mediante pubblicazione sui propri canali mediatici.

## **Art. 7**

### **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo si compone di un numero da tre a sette membri, eletti dall'assemblea a maggioranza semplice di voti tra i Coordinatori Territoriali e Coordinatore del comitato scientifico. In caso di parità di voti tra più candidati si procederà ad ulteriori votazioni di scelta tra i pari voti, sino alla individuazione di quelli con maggiori preferenze. Tutti i membri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Qualora, nel corso del mandato, uno dei membri del Consiglio cessi dalla carica, il Consiglio stesso ne coopterà il sostituto tra i Coordinatori Territoriali a suo insindacabile giudizio. Il mandato del socio cooptato cesserà peraltro con quello degli altri componenti il Consiglio di cui fa parte.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,

su convocazione del Presidente con preavviso di almeno una settimana, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o qualora ne sia fatta richiesta da un terzo dei membri, e comunque almeno una volta all'anno. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei presenti a voto palese.

Per la validità delle delibere é necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti preverrà il voto del presidente.

I componenti del Consiglio direttivo provvedono alla compilazione del libro delle adunanze e delle deliberazioni.

### **Poteri del Consiglio Direttivo**

Rientrano nella competenza del Consiglio Direttivo:

1. la nomina fra i suoi componenti, del Presidente dell'associazione e del Segretario;
2. la predisposizione del programma annuale dell'associazione;
3. la predisposizione delle bozze del bilancio di esercizio (consuntivo e/o preventivo) ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
4. la dichiarazione di ammissione, rifiuto e di decadenza dei soci;
5. la determinazione della quota di iscrizione annuale che è unica per tutti i soci;
6. la determinazione del tariffario per specifici servizi offerti dalla associazione a favore dei soci come ad esempio la pagina dedicata nel sito Internet. Importo che verrà aggiunto alla quota annuale di cui al punto 5;
7. l'accettazione di lasciti, eredità, legati o liberalità di privati o di enti pubblici;
8. ogni attività anche di straordinaria amministrazione che non sia esplicitamente riservata dallo Statuto ad altri organi sociali;
9. l'eventuale richiesta del riconoscimento della personalità giuridica.

## **Art. 8**

### **Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione. Convoca gli organi collegiali dell'associazione e ne dirige le sedute.

E' scelto dai membri del consiglio direttivo, al proprio interno, a maggioranza semplice.

Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può delegare i propri poteri ad un consigliere, nonché, con speciale procura e per speciali atti, a terzi. La delega, in ogni caso, deve essere annotata nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Il Presidente sta in giudizio per l'associazione.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal consigliere delegato pro tempore dal Consiglio Direttivo.



## **Art. 9**

### **Segretario**

Il Segretario è scelto dai membri del consiglio direttivo, al proprio interno, a maggioranza semplice. Cura gli aspetti operativi e gestionali, svolge tutte le mansioni di gestione ordinaria del patrimonio dell'associazione, ne cura la contabilità, provvede alla tenuta dei libri sociali (libro dei verbali dell'Assemblea e libro dei verbali del Consiglio Direttivo), può essere delegato dal Consiglio direttivo allo svolgimento di singoli compiti che svolge in nome e per conto dell'associazione, funge da segretario in tutte le riunioni degli organi collegiali. Svolge, in sostanza, tutti i compiti che gli altri organi dell'associazione ritengano opportuno affidargli.

Il Segretario, sotto le direttive del presidente, cura l'uso delle risorse e dei fondi dell'associazione, in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo. Tiene la cassa e ha eventuale delega sui conti correnti bancari. Ha l'obbligo di tenere una accurata contabilizzazione dei fondi ricevuti e delle erogazioni effettuate, di partecipare annualmente alla redazione del bilancio consuntivo e all'eventuale previsionale dell'associazione da presentare all'assemblea. E' nominato dal consiglio direttivo. Il Segretario per quanto sopradetto, potrà effettuare erogazioni in autonomia e sino ad euro 300,00 (trecento/00). Oltre tale importo le erogazioni dovranno essere preventivamente autorizzate anche dal presidente.

## **Art. 10**

### **Coordinamenti Territoriali EPMC**

I soci ordinari/straordinari aderenti di una stessa Regione o di Regioni confinanti, o comunque aree territoriali omogenee quali ad esempio centro, sud, isole etc. quando ad esempio il limitato numero degli EPMC presenti su di un territorio non motivino altre forme di aggregazioni, costituiscono i Coordinamenti EPMC Territoriali, allo scopo di realizzare e potenziare ad un livello decentrato le finalità della associazione.

I Coordinamenti EPMC territoriali, al loro interno, a maggioranza semplice, eleggono un Coordinatore Territoriale che rappresenta il Coordinamento a livello locale e nazionale, durano in carica due anni e sono rieleggibili. I

Coordinamenti EPMC regionali e/o interregionali si riuniscono almeno una volta l'anno.

La formazione del Coordinamento EPMC regionale o interregionale, deve essere comunicata al Consiglio Direttivo insieme alle regole del suo funzionamento.

## **Art. 11**

### **Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è nominato dall'Assemblea tra i soci ordinari/straordinari che risultano specializzati in argomenti specifici di interesse sociale, a al suo interno il Comitato Scientifico nomina il Coordinatore del Comitato Scientifico;

Il Comitato Scientifico:

- a) formula pareri e proposte sulle modalità per raggiungere le finalità della Associazione;
- b) esprime pareri sui regolamenti per la disciplina delle attività istituzionali;
- c) esprime pareri sull'idoneità e sulla realizzabilità delle attività di formazione e aggiornamento professionale, degli studi, ricerche, progetti e programmi previsti;
- d) esprime parere sui programmi di attività sottoposti al suo esame e sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dall'Associazione.
- e) esprime pareri sui mezzi tecnici organizzativi dell'associazione e formula proposte di adeguamento per raggiungere le finalità della Associazione;
- f) partecipa attivamente alla realizzazione dei punti precedenti.

Esso si riunisce almeno una volta all'anno e può essere convocato dal suo Coordinatore o dal Presidente dell'Associazione quando lo ritengano opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti anche con modalità di comunicazione audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza).

## **Art. 11 bis**

### **Organo di Controllo**

Laddove sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato

## **Art. 12**

### **Organizzazione, esercizio economico e patrimonio**

L'organizzazione e la gestione della associazione è svolta dai soci ordinari/straordinari o da personale adeguato che potrà essere remunerato.

L'esercizio economico e finanziario dell'associazione dura dodici mesi, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ciascun esercizio deve essere redatto un rendiconto annuale dell'associazione.

Il bilancio consuntivo o rendiconto economico/finanziario, formulato secondo le previsioni dell'art. 13 del d.Lgs. 117/2017, resta depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il bilancio consuntivo o rendiconto economico/finanziario è da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, da convocarsi entro 120 giorni dalla chiusura del medesimo esercizio per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo, l'eventuale bilancio sociale da redigere qualora ne

derivi l'obbligo, eleggere i membri scaduti e dare le linee programmatiche all'associazione.

Di tale rendiconto sarà data pubblicità attraverso i canali istituzionali.

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

1. dalle quote associative e contributi degli iscritti;
2. da sovvenzioni di enti, pubblici e privati, o persone fisiche;
3. da proventi delle eventuali attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento dei fini dell'associazione;

4. da liberalità di terzi (disposte per atto tra vivi e mortis causa);

5. da ogni altra entrata che risulti dal bilancio di esercizio annuale.

I proventi delle attività (compresi utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate) non possono, in nessun caso, essere distribuiti, anche in modo indiretto, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che per espressa prescrizione o previsione di legge. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

## **Art. 13**

### **Scioglimento dell'Associazione**

L'associazione può sciogliersi:

1. per accertata impossibilità di conseguire lo scopo sociale;
2. su deliberazione dell'assemblea straordinaria dell'associazione.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina il liquidatore e decide anche sulla devoluzione del patrimonio residuo destinandolo ad altri enti del terzo settore, come previsto e con le modalità previste dall'art. 9 del d.Lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Art. 14**

### **Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del codice civile e delle norme di legge vigenti in materia di enti del Terzo settore.